

TI_GERICHTE 17.2015.72 vom 26. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.72

FR: TI_GERICHTE 17.2015.72 du 26 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.72 del 26 ottobre 2015

Erwägungen

E. 1

lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2.; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).

La modifica, all'apparenza di poco conto, comporta in realtà un cambiamento sostanziale dei fatti, poiché il riferimento alla spossatezza è in stretta correlazione con la perdita di padronanza del veicolo, al punto che dal tenore del testo del punto n. 2 del decreto d'accusa, essa ne appare la causa diretta e principale. Per contro, la condanna sancita dal giudice della Pretura penale si fonda su una perdita di controllo dell'automobile imputabile ad una disattenzione e non più alla stanchezza. Sono, a non averne dubbio, due fattispecie fondamentalmente diverse, sicché non si può certamente parlare, qui, di una semplice riformulazione dell'imputazione con parole proprie, di principio ammessa dalla giurisprudenza (STF 6B_127/2014 del 23 settembre 2014 consid. 6.3).

Su queste basi, il prevenuto non ha avuto alcun modo di difendersi compiutamente dagli addebiti su cui è stata fondata la sua condanna. Ne è la conferma il contenuto riassuntivo dell'arringa che si trova a verbale del dibattimento del 17 dicembre 2014 (pag. 3), dal quale risulta come egli abbia concentrato i suoi sforzi sulla questione della guida in stato di inattitudine e sull'imprevedibilità del colpo di sonno, senza in alcun modo accennare, nemmeno a titolo subordinato, a possibili altre cause dell'incidente.

La sentenza di primo grado viola pertanto il principio accusatorio. In applicazione dell'art. 409 CPP, essa deve venire annullata senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni d'appello e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell'art. 333 cpv. 4 CPP.

- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

E. 2

Secondo l'art. 9 CPP, che concretizza il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio implica che l'imputato sappia con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto d'accusa (principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa), ma può scostarsi dalla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP). Il principio accusatorio è espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., può inoltre essere dedotto dall'art. 32 cpv. 2 Cost. (diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestate all'accusato) e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU (diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa), che non hanno tuttavia portata distinta. In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a unitamente all'art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2.; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).

E. 3

Dal confronto tra il tenore del punto n. 2 del DA e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, si può constatare come, in effetti, sia scomparsa l'indicazione dello stato psicofisico nel quale è stata commessa l'infrazione, mentre per il resto i fatti sono identici. La modifica, all'apparenza di poco conto, comporta in realtà un cambiamento sostanziale dei fatti, poiché il riferimento alla spossatezza è in stretta correlazione con la perdita di padronanza del veicolo, al punto che dal tenore del testo del punto n. 2 del decreto d'accusa, essa ne appare la causa diretta e principale. Per contro, la condanna sancita dal giudice della Pretura penale si fonda su una perdita di controllo dell'automobile imputabile ad una disattenzione e non più alla stanchezza. Sono, a non averne dubbio, due fattispecie fondamentalmente diverse, sicché non si può certamente parlare, qui, di una semplice riformulazione dell'imputazione con parole proprie, di principio ammessa dalla giurisprudenza (STF 6B_127/2014 del 23 settembre 2014 consid. 6.3). Su queste basi, il prevenuto non ha avuto alcun modo di difendersi compiutamente dagli addebiti su cui è stata fondata la sua condanna. Ne è la conferma il contenuto riassuntivo dell'arringa che si trova a verbale del dibattimento del 17 dicembre 2014 (pag. 3), dal quale risulta come egli abbia concentrato i suoi sforzi sulla questione della guida in stato di inattitudine e sull'imprevedibilità del colpo di sonno, senza in alcun modo accennare, nemmeno a titolo subordinato, a possibili altre cause dell'incidente. La sentenza di primo grado viola pertanto il principio accusatorio. In applicazione dell'art. 409 CPP, essa deve venire annullata senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni d'appello e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell'art. 333 cpv. 4 CPP.

E. 4

Visto l'esito dell'appello, gli oneri del giudizio di prima e seconda sede sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che rifonderà all'appellante, a titolo di ripetibili, fr. 1'000.- per il giudizio di primo grado e fr. 1'000.- per il giudizio di appello. Per questi motivi, visti gli art. 9, 80, 84, 350 cpv. 1, 353 cpv. 1 lett. c, 379 e segg., 398 e segg., 403 cpv. 1, 409 CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.